

FAQ 1

Si riportano di seguito i quesiti ricevuti con le risposte fornite dalla Provincia di Prato, Ente Committente.

Quesito:

si richiede quale sia il coefficiente da applicare per stabilire l'importo minimo richiesto per i servizi di punta, se lo 0,60 come da descrizione o lo 0,40 come da tabella.

Risposta:

Quesito 01 - In risposta alla segnalazione pervenuta si specifica che al punto 3.3 lett. b) del disciplinare di gara è presente un refuso del testo, e l'importo dei servizi di punta corrisponde a quanto riportato nella tabella, e pertanto il coefficiente è 0,40 (non 0,60 come indicato nel testo).

Si riporta di seguito la dicitura corretta:

"A riprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, è richiesto l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 - o nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo totale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione come di seguito riportati (al netto di oneri fiscali):

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Coeff	Importo lavori (€)	Totale lavori espletati nei 10 anni per categoria (€)
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.09	<i>Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura</i>	x 0,4	274.720,00	109.888,00
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	x 0,4	2.472.480,00	988.992,00

Quesito:

Non ho capito se il sopralluogo è obbligatorio.

Infatti al punto 7 del disciplinare di gara è scritto: "La mancata effettuazione del sopralluogo NON sarà causa di esclusione dalla procedura di gara".

Mentre al punto 11, lettera A.4 è scritto: "ATTESTAZIONE, rilasciata dall'incaricato dell'Amministrazione Provinciale, di avvenuto SOPRALLUOGO (si veda par. 11.3), attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. In assenza di tale attestazione, la Commissione di gara procederà all'esclusione degli operatori economici".

Buongiorno, vorrei capire se il sopralluogo del sito è obbligatorio o no.

A pag. 16 cap. 7 si riporta che: " La mancata effettuazione del sopralluogo NON sarà causa di esclusione dalla procedura di gara."

A pag. 21 cap. 11 par. 11.1 punto. A.4: "ATTESTAZIONE, rilasciata dall'incaricato dell'Amministrazione Provinciale, di avvenuto SOPRALLUOGO (si veda par. 11.3), attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. In assenza di tale attestazione, la Commissione di gara procederà all'esclusione degli operatori economici."

Risposta:

In risposta al quesito presentato, si rimanda al punto 7 del disciplinare, in cui è specificato che "i concorrenti possono prendere visione dei luoghi oggetto dell'incarico, accompagnati da un tecnico della Provincia di Prato", indicando, con tale affermazione, la facoltà in capo ai concorrenti di poter effettuare il sopralluogo previo accordo con gli uffici della Provincia di Prato, secondo le modalità e le tempistiche dettate nel disciplinare di gara. Pertanto, la mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara e non sussiste alcun obbligo in capo ai concorrenti di effettuarlo.

Qualora il concorrente decida di effettuare il sopralluogo, è tenuto obbligatoriamente ad allegare tra la documentazione di gara, come indicato al punto 11 del disciplinare di gara, l'attestazione rilasciata dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Prato a riprova dell'avvenuto sopralluogo.